

IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI “WHISTLEBLOWING”

1. PREMESSA

La SIMA S.R.L. ha adottato un sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. *Whistleblowing*) al fine di prevenire e contrastare condotte illecite, mettendo a disposizione specifici canali che garantiscono la riservatezza e la protezione di tutti i soggetti coinvolti nel processo, per incoraggiare la “denuncia” di comportamenti illegittimi.

2. DA CHI POSSONO ESSERE EFFETTUATE LE SEGNALAZIONI?

Le segnalazioni possono essere effettuate dal **personale interno** della SIMA S.R.L. e da **terze parti**, ove per **personale interno** si intende “dipendenti aventi un rapporto di lavoro subordinato, nonché ex dipendenti, lavoratori non ancora assunti o ancora in prova, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, come specificatamente identificati all’art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023” e per **terze parti** “soggetti esterni aventi un rapporto giuridico con la SIMA S.R.L. (ad esempio lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, azionisti, fornitori, collaboratori, ecc., come specificatamente identificati all’art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023), che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni oggetto di Segnalazione nell’ambito del contesto lavorativo”.

3. IL SEGNALANTE PUO’ RICEVERE ASSISTENZA?

Il segnalante può essere assistito dal “facilitatore”, per cui si intende la persona che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, sia per quanto riguarda l’identità che le modalità con cui l’assistenza si concretizza.

4. COSA PUO’ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE?

In conformità alla normativa Whistleblowing possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della SIMA S.R.L. e che consistono in:

- **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;**
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- **gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali, anche quelli nazionali di attuazione degli atti dell’Unione Europea** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; protezione nei settori dell’assicurazione e riassicurazione; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, illeciti relativi alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione);
- **atti od omissioni riguardanti il mercato interno** (a titolo esemplificativo, violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- **atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell’Unione Europea (a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni in materia di libera concorrenza).

Non possono essere oggetto di segnalazioni:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di **carattere esclusivamente personale del segnalante**, che attengono ai suoi rapporti individuali di lavoro o ai suoi rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le contestazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- le violazioni regolamentate nelle direttive, nei regolamenti dell’Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (a titolo esemplificativo, le segnalazioni in materia di abusi di mercato).

Non sono altresì segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. *voci di corridoio*).

5. QUALI SONO I CANALI DI SEGNALAZIONE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI?

A. CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE (art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023)

- piattaforma informatica: <https://whistlesblow.it/c/sima-srl>
- e-mail: debora@g-solution.org
- in forma orale: tramite una dichiarazione rilasciata mediante linee telefonica dedicata 0872.727476 - 3405057568
- incontro diretto e riservato: veicolando la richiesta mediante uno dei canali summenzionati

A.1 Quali sono i requisiti minimi che deve presentare una segnalazione?

Il soggetto che decide di effettuare una segnalazione dovrà indicare quanto di seguito specificato:

- generalità del segnalante, qualora decida di inviare la segnalazione specificando la propria identità;

- descrizione puntuale e circostanziata dei fatti;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta;
- circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti, qualora conosciute;
- tipologia di condotta illecita;
- altri soggetti a conoscenza dei medesimi fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro ai fini della ricostruzione e successiva verifica dei fatti riportati, inclusi eventuali documenti da allegare che possano fornire elementi di fondatezza di quanto segnalato.

Per il segnalante che renda note le proprie generalità o, in caso di forma anonima, che fornisca almeno un contatto utile che consenta di interagire con la SIMA S.R.L. (e-mail, telefono ecc.), sarà possibile rilasciare un avviso di ricevimento e fornire riscontro alla segnalazione, fatto salvo l'utilizzo della piattaforma informatica nell'ambito della quale il segnalante può in ogni momento controllare lo stato della segnalazione attraverso il codice di accesso di 20 numeri rilasciato dalla piattaforma stessa a seguito dell'invio della segnalazione.

A.2 Chi gestisce la segnalazione?

Il gestore delle segnalazioni che pervengono attraverso i canali interni è la Responsabile Area Amministrativa della SIMA S.R.L. (di seguito solo "destinatario").

Qualora una segnalazione identificabile come Whistleblowing sia ricevuta da un soggetto diverso dal destinatario, tale soggetto ha l'obbligo di inviarla al destinatario con immediatezza (e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione), in originale con gli eventuali allegati, utilizzando i canali interni dedicati, nel rispetto di criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare l'identità del segnalante e dei soggetti segnalanti o comunque menzionati nella segnalazione, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

A.3 Come funziona l'iter di gestione della segnalazione?

Il gestore della segnalazione pervenuta attraverso i **canali interni** è tenuto a:

1. rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
2. svolgere un'analisi preliminare necessaria al fine di valutare la sussistenza dei requisiti necessari previsti per avviare l'istruttoria interna e, qualora sussistano, avvia l'istruttoria interna;
3. fornire riscontro alla segnalazione, dando conto delle eventuali misure adottate o che si intende adottare, entro tre mesi dalla data del rilascio dell'avviso di ricevimento.

La SIMA S.R.L. assicura la protezione del segnalante in buona fede contro qualsiasi atto, azione, comportamento ritorsivo collegato in maniera diretta o indiretta alla segnalazione. Invece, in caso di segnalazioni infondate e/o effettuate in mala fede, la società si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

B. CANALE ESTERNO DI SEGNALEZIONE (ART. 7 del D. Lgs n. 24/2023)

Evidenziando l'importanza del canale interno che deve, **ove possibile, essere sempre preferito**, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le modalità previste ed indicate sulla pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il canale interno obbligatorio non è attivo o è attivo, ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di gestione delle segnalazioni inoltrate all'ANAC attraverso il **canale esterno** sono descritte sulla pagina web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

C. DIVULGAZIONE PUBBLICA (art. 15 del D. Lgs n. 24/2023)

È possibile effettuare una divulgazione pubblica (*a mezzo stampa, social media, etc.*) al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna a cui la SIMA S.R.L. non abbia dato riscontro nei termini previsti ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC che, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC che, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete (non su semplici illazioni), che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure non possa avere efficace seguito.

D. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

È prevista altresì la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria per denunciare una condotta illecita di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

6. QUALI SONO LE TUTELE PREVISTE DALLA NORMATIVA PER IL WHISTLEBLOWER?

La tutela del segnalante si traduce in tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante nonché altre tutele previste e dettagliate dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 24/2023.

6.1 Tutela della riservatezza

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali. Viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive in ragione della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona segnalante viene tutelata prevedendo che la stessa possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo con il consenso espresso della persona segnalante.

La protezione della riservatezza del segnalante è estesa al "facilitatore", al soggetto segnalato e alle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, anche per chi è accidentalmente coinvolto nella gestione della segnalazione, salvo ulteriori forme di responsabilità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

6.2 Divieto di ritorsione e altre misure di protezione

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. I divieti di ritorsione e le misure di protezione previste per il whistleblower si applicano anche a:

- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'ANAC.

6.3 Segnalazione anonima

La tutela del Whistleblower si applica in caso di segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili, di cui è tutelata la riservatezza. Le segnalazioni anonime, invece, saranno trattate solo adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da far emergere fatti e situazioni collegabili a contesti determinati.

6.4 Responsabilità del Whistleblower

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

7. CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs. n. 23/2024, alle Linee Guida ANAC e alla normativa vigente.